



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO

Torino, (data pec)

Al Ministero della Cultura
Segretariato Regionale per il Piemonte
sr-pie@pec.cultura.gov.it

E, p.c.

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e
Rischi Ambientali
risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Alla SABAP-AL
sabap-al@pec.cultura.gov.it

Alla SABAP-NO
sabap-no@pec.cultura.gov.it

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/ archeologica
DESCRIZIONE: Bene e oggetto dell'intervento: **Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA 2024). Fase di Consultazione (D.lgs. 152/2006, artt. 14 comma 2 e 13 comma 5-bis). Consultazione soggetti con competenza ambientale.**
DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: **16/07/2024 - prot. Reg.ne Dir. Ambiente n. 127469 del 16/07/2024**
Protocollo entrata richiesta: **n. 14038 del 17/07/2024**
RICHIEDENTE: Autorità proponente e procedente: **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Emissioni e Rischi Ambientali**
Autorità competente in materia di Vas: **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate**
PROCEDIMENTO: PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VAS (artt. 13 e 14 D.Lgs.152/2006 e s.m.i)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **Parere endoprocedimentale di competenza**
Destinatario: Segretariato Regionale per il Piemonte

Vista la nota della Regione Piemonte - Direzione ambiente, energia e territorio Settore valutazioni ambientali e procedure con la quale comunica che la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Emissioni e rischi ambientali ha trasmesso il Rapporto preliminare relativo all'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1-8776 del 10 giugno 2024, ai fini dell'avvio della fase di scoping della procedura di valutazione ambientale strategica;

Vista la nota di questa Soprintendenza prot. n. 13370 del 09/07/2024 relativa alla fase di scoping della procedura di valutazione ambientale strategica e relativa nota del Segretariato Regionale per il Piemonte prot. n. 13627 dell'11/07/2024;

Vista la successiva nota della Regione Piemonte -Direzione ambiente, energia e territorio Settore valutazioni ambientali con la quale si comunica che la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Emissioni e rischi ambientali ha trasmesso gli elaborati di Piano comprensivi del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica", relativi all'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvati dalla Giunta regionale con DGR n. n. 3-32



del 15 luglio 2024, ai fini della fase di consultazione (D.lgs. 152/2006, artt. 14 comma 2 e 13 comma 5-bis) della procedura di valutazione ambientale strategica;

In riferimento all'oggetto, si chiede a codesto Segretariato Regionale di voler far pervenire le presenti osservazioni istruttorie, **entro la data del 30/08/2024**, ai seguenti indirizzi:

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it

emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Stante che in applicazione dell'art. 13 comma 1 D.lgs. 152/2006, la Regione Piemonte, in qualità di struttura responsabile del procedimento di VAS nonché Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, in collaborazione con l'Autorità procedente, ha individuato i soggetti per acquisire i contributi tecnici di competenza;

Visto il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)", ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R;

Considerato che l'art. 4 comma 2 del richiamato Regolamento recita "la Regione provvede ad assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del PPR dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'art. 46 comma 1 delle NDA (...)";

Esaminata la documentazione resa disponibile sul sito della Regione Piemonte agli indirizzi:

<http://www.sistemapiemonte.it/sr/valutazioni-ambientali/processi-vas-in-corso.shtml>;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/aggiornamento-pianoregionale-qualita-del-laria-prqa>;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, rappresenta quanto segue.

A. In merito ai contenuti del "Rapporto ambientale" dell'Aggiornamento del Piano Regionale di qualità dell'aria (PROA):

1. Con riferimento al paragrafo 1.1 "Analisi delle componenti ambientali", ed in particolare alla tabella della componente 'Suolo e Paesaggio', si rileva l'inserimento del Piano paesaggistico regionale tra i *Piani e programmi di riferimento di livello regionale*, tuttavia si evidenzia l'assenza di riferimenti alla componente 'paesaggio', e ai beni culturali, nella *Descrizione dello stato e del trend della componente*, che tratta unicamente della componente 'suolo'; tra gli *Indicatori di stato*, inoltre, non ne è stato previsto alcuno per i beni culturali. La tabella, infine, in merito agli *Effetti delle strategie del PRQA sulla componente* conclude affermando che "[...] Non si rilevano significativi effetti delle strategie del PRQA sulla componente Paesaggio.", quando è evidente, anche dal confronto tra le misure del PRQA e le componenti ambientali, di cui al capitolo 5 "Effetti ambientali associati all'attuazione del PRQA", che diversi sono i profili di criticità riscontrabili;
2. Con riferimento al paragrafo 2.1 "Obiettivi di sostenibilità", ed in particolare alla *Tabella 2.1. Obiettivi di sostenibilità ambientale*, si evidenzia l'assenza di obiettivi che considerino esplicitamente la categoria "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio", benché componente fondamentale dell'ambiente, come da Codice dell'ambiente, i cui impatti dovrebbero essere sempre presi in considerazione; parimenti tale categoria non risulta considerata nemmeno tra gli Obiettivi ambientali di cui al paragrafo 2.2 e gli Obiettivi trasversali di cui al paragrafo 2.3; si suggerisce pertanto l'opportunità di introdurre la tutela del patrimonio paesaggistico e culturali tra li obiettivi di piano;
3. Con riferimento al paragrafo 3.1.1 "Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in relazione alla coerenza esterna orizzontale si osserva che nella correlata Tabella 3.2 sono state correttamente riportate le strategie del Ppr e del Ptr, ma nelle tabelle successive sono stati declinati unicamente gli obiettivi del Piano territoriale, senza riportare quelli del Piano paesaggistico; nella tabella 3.5 in cui è esplicitata l'analisi di coerenza tra gli "obiettivi del PRQA" e gli "obiettivi specifici del Ppr o del Ptr", inoltre, si fa riferimento unicamente a quelli del Ptr per i quali, oltretutto, il risultato è sempre di "coerenza elevata" anche quando vi sono probabili profili di incoerenza. Si chiede, pertanto, di sviluppare l'analisi di coerenza anche rispetto agli obiettivi specifici del Ppr in una tabella distinta che tenga conto dei potenziali profili di incompatibilità;
4. Con riferimento al paragrafo 5.2 "Effetti delle misure previste per l'ambito attività produttive" e al relativo "Ambito Attività produttive (Ind)" dell'Allegato A, si rileva che tra le misure comprese negli "Interventi per favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi" sono comprese le misure Ind.M1.A2 (Efficientamento energetico



delle imprese) e Ind.M1.A3 (Promozione dell'Utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese) che difficilmente possono generare “Effetti non significativi” (Tabella 5.3) sulla componente ‘Paesaggio e beni culturali e materiali’. Si chiede, pertanto, di approfondire in maniera più puntuale i possibili effetti delle misure in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio e dei beni culturali;

5. Con riferimento al paragrafo 5.3 “*Effetti delle misure previste per l'ambito attività agricoltura e zootecnia*” e al relativo “*Ambito Agricoltura e zootecnia (Agr)*” dell'Allegato A, si rileva che tra le misure comprese negli “*Interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca*” è compresa la misura Agr.M1.A2 (Biomethan Hub) che difficilmente possono generare “Effetti non significativi” (Tabella 5.4) sulla componente ‘Paesaggio e beni culturali e materiali’. Si chiede, pertanto, di approfondire in maniera più puntuale i possibili effetti delle misure in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio e dei beni culturali;
6. Con riferimento al paragrafo 5.5 “*Riepilogo dei criteri delle mitigazioni ambientali per tipologia di intervento e definizione delle modalità di compensazione*”, e in particolare la tabella 5.6, si rileva come non siano indicati criteri ambientali di progettazioni in relazione alla misura di “*Efficientamento edifici e infrastrutture pubbliche*”, né siano riportate misure di mitigazione paesaggistica per la misura “*Interventi di installazione di impianti a FER in sostituzione di impianti a combustibili fossili*”; infine, si rileva che non sono stati previsti criteri ambientali di progettazione né misure di mitigazione per le misure “*Interventi per favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi*” e “*Interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca*”, segnalate ai punti precedenti;

B. In merito agli specifici ambiti di competenza si ribadisce quanto segue:

Tutela paesaggistica

Premesso che gli obiettivi e le strategie del Ppr sono indirizzati alla riqualificazione territoriale, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio la cui concretizzazione passa anche attraverso la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e l'integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica, si invita a far sì che la programmazione e la pianificazione degli interventi, aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria e previsti nel Rapporto Ambientale del PRQA, si pongano in stretta sinergia e coerenza con la pianificazione del paesaggio.

Il processo di decarbonizzazione e la diffusione degli impianti per produrre energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), finalizzato alla riduzione drastica del particolato primario, indicato già tra le “Misure e Azioni” del Rapporto Preliminare (cfr. Paragrafo 7.2 “*Ambito Energia*” e Paragrafo 7.3 “*Ambito Attività produttive*”) rischia di incidere negativamente sui territori, trasformando i paesaggi. La proliferazione di grandi impianti senza adeguate politiche di pianificazione territoriale può portare a significativi effetti cumulativi negativi, tra cui la frammentazione del paesaggio e la perdita delle sue connotazioni specifiche. Si suggerisce pertanto, al fine di ridurre gli effetti potenzialmente negativi sui beni paesaggistici, di coniugare gli obiettivi della pianificazione territoriale sostenibile con i dettami della pianificazione paesaggistica e privilegiando un'elevata qualità progettuale e prevedendo soluzioni di mitigazione degli effetti.

Attraverso una gestione attenta e coordinata è possibile conciliare l'implementazione delle energie rinnovabili con la conservazione del patrimonio naturale e culturale e pertanto nelle aree tutelate, ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali, ogni modifica dello stato dei luoghi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione come indicato nel Rapporto Preliminare, dovrà risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'articolo 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice dei beni culturali. I nuovi interventi non potranno pertanto proporre un'incongrua trasformazione del contesto paesaggistico e archeologico. La diffusa costruzione di impianti e infrastrutture, la promozione del fotovoltaico, dell'eolico e ogni intervento futuro volto al raggiungimento degli obiettivi di Piano dovrà inoltre verificare e dimostrare come siano rispettate le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti e le eventuali interferenze con le componenti individuate dal Ppr.

Si rammenta infine che tra gli strumenti di promozione ed attuazione delle politiche del Ppr, assumono particolare rilievo la salvaguardia dei paesaggi agrari e archeologici (viabilità antica, tracce di centuriazione ecc.) anche attraverso il contenimento del consumo di suolo, fondamentale per la sostenibilità ambientale e per la preservazione degli ecosistemi naturali. Si riterrebbe pertanto efficace inserire tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale, oltre la promozione della crescita del settore agricolo e dell'economia rurale e del verde urbano, anche obiettivi volti a favorire il recupero delle aree industriali dismesse e dei terreni abbandonati, ad implementare normative che limitino la conversione di terreni agricoli e naturali in aree urbanizzate e favorire azioni che consentano la riqualificazione di aree urbane degradate con soluzioni che includano superfici permeabili e spazi verdi.



Tutela architettonica e archeologica:

Con riferimento ai paragrafi 5.4 Paesaggio e Patrimonio culturale e 7.2 Ambito "Energia";

Considerato che sulla base delle valutazioni emerse dal quadro conoscitivo del Rapporto preliminare del PRQA relativamente alle situazioni di superamento dei valori limite, ai contributi emissivi dei diversi settori e ambiti territoriali, allo studio degli scenari e della qualità dell'aria, sono stati identificati ambiti di intervento, misure e azioni ad essi collegate, su cui il Piano deve indirizzare le proprie politiche, prescrizioni e risorse, che tra le altre cose coinvolgono una articolata serie di beni immobili ed infrastrutture di natura pubblica, attraverso interventi di efficientamento energetico e promozione all'utilizzo dell'energia rinnovabile, questa Soprintendenza, ritiene utile specificare, nel successivo Rapporto Ambientale, che tutti i beni immobili appartenenti a soggetto pubblico, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, aventi più di settanta anni, debbono considerarsi assoggettati al regime di tutela, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 della Parte II del Codice, fino a quando non sia effettuata la procedura di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del Codice stesso.

Quanto sopra, fermo restando naturalmente, il regime di tutela vigente in forza di provvedimento espresso ai sensi della Parte II del Codice sugli immobili di interesse architettonico e archeologico. Per una più completa analisi e conoscenza si invita a riportare nel futuro Piano e nel Relativo Rapporto ambientale gli estremi dell'elenco dei beni immobili pubblicato sul sito di questa Soprintendenza al seguente indirizzo: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli>.

Considerato infine che l'efficientamento energetico degli edifici storici richiede un approccio calibrato che rispetti e preservi il valore culturale e architettonico degli stessi si ritiene utile indirizzarsi verso una pianificazione attenta, mediante l'uso di tecnologie appropriate che non ne compromettano l'integrità o ne alterino i valori culturali e ne salvaguardino eventuali elementi connotanti.

Per quanto riguarda specificamente la tutela archeologica, si ricorda inoltre il dettato dell'art. 41 c. 4 e Allegati I.8 del D. Lgs. 36/2023 in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico per tutti gli interventi pubblici comprendenti scavi, compresi quelli rientranti nei cd. Settori Speciali.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Le Responsabili dell'Istruttoria



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>